



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 15 del 26-04-2023

Adunanza Ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA SEZIONE CIVILE N.G.R. 1438/2022 PRONUNCIATA IN DATA 22/02/2023 E DEPOSITATA IN DATA 23/02/2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Montemurro Francesco, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **11** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pezzolato Paolo – nella sua qualità di Sindaco ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pezzolato Paolo	Presente	Bertelli Raffaele	Presente
Trombin Elisa	Presente	Dellacecca Gabriella	Presente
Milani Renato	Presente	Ferro Giovanni	Assente
Pandini Enrico	Presente	Vezzali Raffaella	Presente
Tuffanelli Elena	Presente	Turra Sonia	Assente
Bini Alessandro	Presente	Negri Andrea	Presente
Grassi Francesco	Presente		

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

VOTANTI:

Mancinelli Enrico

P

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA SEZIONE CIVILE N.G.R. 1438/2022 PRONUNCIATA IN DATA 22/02/2023 E DEPOSITATA IN DATA 23/02/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con sentenza del Tribunale di Ferrara – Sezione Civile - N. R.G. 1438/2022, pronunciata in data 22/02/2023 e depositata in data 23/02/2023, è stata rigettata la domanda fatta dal Comune di Jolanda di Savoia di risarcimento danni nei confronti del Consorzio R.E.S. soc. coop. soc. ed il Comune di Jolanda di Savoia è stato condannato a rifondere al Consorzio RES le spese di lite quantificate in €. 5.262,00 per compensi professionali oltre ad un rimborso spese forfettario del 15% oltre a cpa e IVA.

Dato atto che lo stesso Tribunale di Ferrara con ulteriore sentenza della – Sezione Civile – N.R.G. 1564/2022, pronunciata in data 22/02/2023 e depositata in data 23/02/2023 ha accolto l'opposizione fatta dal Comune di Jolanda di Savoia al Decreto ingiuntivo n. 468/2022 emesso dal tribunale di Ferrara e ha condannato il Consorzio R.E.S. soc. coop.soc. a rifondere al Comune di Jolanda di Savoia le spese di lite quantificate in €. 145,50 per esborsi, €. 2.124,00 per compensi professionali oltre ad un rimborso spese forfettario del 15% oltre a cpa e IVA.

In conseguenza del dare e avere tra il Comune di Jolanda di Savoia e il Consorzio R.E.S., a mezzo corrispondenza tra gli Avvocati di parte si è arrivati a quantificare il debito per differenza e precisamente:

Compensi professionali	3.608,70
CPA	144,35
IVA	<u>825,67</u>
Somma	4.578,72
Dedotte esborsi	<u>145,50</u>
Totale da pagare	4.433,22
Ritenuta 20%	721,74

Richiamato l'art. 194 del D. lgs. 267/2000 ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" che stabilisce che:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”

Considerato che:

- il primo comma lettera a) del predetto art. 194 del TUEL, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- la sentenza del Tribunale di Ferrara in oggetto, è da qualificare come esecutiva;

Considerato altresì che:

- la sentenza di che trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, c.1, lett.a), D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale che con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso opporsi al pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva (lett. a), co. 1 dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000) non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato fuori dello stesso esul cui contenuto l'Ente non può incidere (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia

– delibera n. 6/2005);

- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 27 del 21/11/2019, ha deliberato l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza prima di procedere al pagamento e la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 9/3/2022 ha ribadito che “Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento”;

Preso atto che l'iter procedimentale previsto dall'articolo 194 del d. lgs. 267/2000 costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell'ente locale e che l'anzidetta disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie di sentenze disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare (deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 9/3/2022);

Rilevato che risultano sussistere i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia:

- la riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 194, c.1 del Tuel che, nel caso di specie, risulta essere una sentenza esecutiva (lett. a));
- la certezza, cioè l'esistenza di un'obbligazione a dare inevitabile per l'ente;

- la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile;
- l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Dato atto che ai sensi dei vigenti principi contabili i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, sono tenuti ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Dato atto che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste ma di accertare se esso rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e, quindi di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile;

Richiamato l'art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 che testualmente recita: "*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.*";

Richiamato altresì l'art. 17, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Jolanda di Savoia, dispone che:

- 1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, provvedendo nel contempo alla predisposizione della pratica per il riconoscimento del debito.*
- 2. La richiesta va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente, in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.*
- 3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal responsabile del servizio finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.*
- 4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.*

Ritenuto pertanto che, alla luce della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara – Sezione Civile - N. R.G. 1438/2022, pronunciata in data 22/02/2023 e depositata in data 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per riconoscere il debito fuori bilancio in questione per complessivi euro 4.433,22 (dato dalla differenza con quanto previsto in Entrata con la sentenza del Tribunale di Ferrara – Sezione Civile – N.R.G. 1564/2022, pronunciata in data 22/02/2023 e depositata in data 23/02/2023 a seguito dell'accordo sottoscritto tra gli Avvocati di parte) al fine di provvedere al pagamento delle somme dovute al Consorzio R.E.S. soc. coop.soc. per effetto della sentenza medesima;

Verificato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente e che tali riflessi per un importo pari ad euro 4.433,22, trovano copertura finanziaria sull'esercizio 2023 al Cap. del PEG 151836 per euro 4.433,22 - Missione 1, Programma 11, titolo 01, macroaggregato;

Rilevato infine che il riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento comporta un'utilità

per l'Amministrazione in quanto permette di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente stesso riconducibili ad ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL, secondo cui gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n.17 del 22/06/2022 , con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi degli artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 22/06/2022 – di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio 2022/2024

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 11/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 ai sensi dell'art.169 D.Lgs 267/2000, e s.m.i.;

- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO che il Comune di Jolanda di Savoia ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 19.06.2018 il riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis Comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto Legge 13 Dicembre 2022 pubblicato in GU Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 Marzo 2023, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre.

VISTA altresì la legge 29 dicembre 2022 n.197, avente per oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, la quale prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023/2025 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023.

Visti

- il parere obbligatorio rilasciato dal Revisore dei Conti, verbale n. 107 del 24/04/2023, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.), allegato al presente atto;

- la relazione ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento di contabilità elaborata e sottoscritta dal Responsabile del Settore Segreteria prot. n. 3838 del 20.04.2023;

- l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla data di approvazione;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari, essendo n. 11 i Consiglieri presenti di cui n. 11 i votanti e n. 0 astenuti;

DELIBERA

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di riconoscere, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, pari a complessivi euro 4.433,22 in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Ferrara – Sezione Civile - N.R.G. 1438/2022, pronunciata in data 22/02/2023 e depositata in data 23/02/2023, agli atti del settore Segreteria dell'Ente, autorizzando la responsabile del Settore Finanziario eventuali adeguamenti in sede di liquidazione in relazione alle eventuali maggiori spese accessorie e obbligatorie secondo legge che dovessero rendersi nel frattempo necessarie;

di dare atto il debito fuori bilancio di cui al presente provvedimento trova adeguata copertura finanziaria sull'esercizio 2023 al Cap. del PEG 151836 per euro 4.433,22 - Missione 1, Programma 11, titolo 01, macroaggregato;

di inviare il presente atto deliberativo in forma integrale alla Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

di dare atto che il Responsabile del Settore Finanziario provvederà ad adottare tutti gli atti contabili e amministrativi conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto;

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Pezzolato Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Montemurro Francesco

Proposta N. 15
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA SEZIONE CIVILE N.G.R. 1438/2022 PRONUNCIATA IN DATA 22/02/2023 E DEPOSITATA IN DATA 23/02/2023.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20-04-2023

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 20-04-2023

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)